

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, le cui competenze sono previste dalla **legge** e dallo Statuto comunale.

Il c. 1 dell'art. 1 è stato modificato con Delib. C.C. 123/992.

2. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale e degli organi consiliari, la gestione delle relative risorse e le procedure per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze ed il pieno e responsabile esercizio delle attribuzioni dei Gruppi e dei singoli Consiglieri.

Il c. 2 dell'art. 1 è stato modificato con Delib. C.C. 29/013.

3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

4. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai principi di cui al

comma precedente e sentiti i Capigruppo e il Segretario comunale.

Capo II

I CONSIGLIERI

Art. 4

Mandato elettivo

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro entrata e durata in carica e il numero dei Consiglieri attribuito al Comune sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità, senza vincolo di mandato, ed entrano in carica all'atto della proclamazione; il loro comportamento deve essere improntato all'imparzialità e al rispetto del principio di buona amministrazione; devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado: l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale.

3. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio, delle Commissioni e degli organismi di cui fanno parte; il Presidente può invitarli all'osservanza dei loro doveri e, in caso di recidiva, richiamarli per iscritto.

4. Il Consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio; è esente da responsabilità il Consigliere assente, che non abbia preso parte alla deliberazione, che, prima della votazione e facendo risultare a verbale la sua posizione, abbia dichiarato il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario (vedi art. 35, c. 3).

5. Nei casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi, se non previsto diversamente, deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo la presenza della minoranza.

Il c.5 dell'art. 4 è stato modificato con Delib. C.C. 123/99

6. Ai sensi della vigente normativa (LL.RR. 128/82 e 26/93), i Consiglieri, entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, devono comunicare all'ufficio di Segreteria del Comune la loro situazione patrimoniale ed, entro trenta giorni dall'elezione, oltre la loro situazione patrimoniale, dichiarare le spese sostenute per la campagna elettorale.

Il c. 6 dell'art. 4 è stato modificato con Delib. C.C. 29/01

7. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 5 - Dimissioni, decadenza, rimozione, sospensione

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, come previsto dall'art. 25 - c. 2 - della L.R. 7/92, sono presentate al Consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

3. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza alle adunanze è disciplinata dallo Statuto: l'eventuale decadenza viene dichiarata dal Consiglio, dopo avere esaminato le giustificazioni dell'interessato, nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato con le contestazioni a firma del Presidente.

Il c. 3 dell'art. 5 è stato modificato con Delib. C.C. 29/01

4. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di rimozione, convoca il Consiglio, che adotta le deliberazioni conseguenti.

5. La surroga dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità del surrogando.

6. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.

7. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio, che prende atto della sospensione decretata; il Consigliere sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

8. Il Presidente ogni sei mesi riferisce al Consiglio sull'assenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio e delle Commissioni e annualmente, entro il 31 gennaio, dispone la pubblicazione dei dati relativi alla loro partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte.

Il c. 8 dell'art. 5 è stato modificato con Delib. C.C. 123/99

9. In caso di dimissioni, revoca, decadenza, rimozione o sospensione di componenti di organi, un Gruppo consiliare può chiedere che, entro dieci giorni, si svolga un dibattito in Consiglio; analogo dibattito può aversi anche per motivi diversi, se la richiesta è condivisa all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo.

Il c. 9 dell'art. 5 è stato aggiunto con Delib. C.C. 123/99

Art. 6

Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività del Sindaco e della Giunta e sull'operato degli organi del Comune attraverso gli strumenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Oltre a richiedere la convocazione del Consiglio, i Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio comunale; esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione, di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio e mediante la richiesta di un dibattito generale su specifici argomenti.

3. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, hanno diritto di presentare al Sindaco e agli Assessori competenti interrogazioni e interpellanze e, anche al Consiglio, mozioni (vedi artt. 26, 27 e 28) su argomenti che interessano, anche indirettamente, l'attività dell'Amministrazione comunale; possono presentare, inoltre, ordini del giorno ed emendamenti (vedi artt. 29 e 30).

4. Ai sensi dell'art. 15 - commi 2 e 3 - della L.R. 44/91, come modificato dall'art. 4 - commi 2 e 3 - della L.R. 23/97, un quarto dei Consiglieri può chiedere che vengano sottoposte a controllo le deliberazioni che la legge esclude dal controllo preventivo di legittimità.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo e di prendere visione dei provvedimenti e degli atti in essi richiamati.

6. I Consiglieri hanno diritto di essere informati dai rispettivi Capigruppo degli atti di cui gli stessi vengono in possesso o a conoscenza ai sensi della vigente normativa (art. 15 - c. 3 - L.R. 44/91, come modificato dall'art. 4 - c. 4 - L.R. 23/97; ecc.) e del presente regolamento (art. 10, c. 5; art. 14, c. 5; art. 30, c. 3).

7. I Consiglieri, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti, deliberazioni del Consiglio e della Giunta, verbali delle Commissioni comunali istituite per legge e previste dai regolamenti, di bandi e verbali di gara, ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco, di petizioni presentate dai cittadini, di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

8. Fermo restando che i Consiglieri, in qualsiasi momento, senza arrecare pregiudizio al lavoro degli uffici, possono prendere visione degli atti adottati dagli organi del Comune, l'obbligo di cui all'art. 199 - c. 3 - dell'O.R.EE.LL. viene assolto con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale, di cui all'art. 41 dello Statuto, che deve avvenire entro i primi trenta giorni del trimestre successivo.

9. Ai sensi dell'art. 13 - comma 2 - dello Statuto, esercita le funzioni di Consigliere anziano "colui che ha riportato il maggior numero di voti individuali", al quale spetta la presidenza provvisoria del Consiglio fino all'elezione del Presidente; in caso di parità di voti, si tiene conto

dell'anzianità anagrafica.

10. Lo status degli amministratori locali, come aspettative, indennità, permessi, rimborso spese, indennità di missione, ecc., è regolato dalla legge e dallo Statuto; chi percepisce l'indennità di carica, fermo restando quanto previsto dall'

art.

11 – c. 6 – dello Statuto

, ha diritto comunque al 50%, mentre sul rimanente 50%, fatta eccezione per le assenze giustificate dall'espletamento in contemporanea di altri eventuali compiti istituzionali e certificate dal Segretario comunale, vengono operate delle trattenute nella misura del 20% per ogni assenza alle sedute dell'organo collegiale a cui, secondo la legge, lo Statuto e il presente regolamento, è tenuto a partecipare.

Il c. 10 dell'art. 6 è stato modificato con Delib. C.C. 29/01

11. A richiesta del singolo Consigliere e nei limiti previsti dalla legge, il gettone di presenza può essere trasformato in indennità di funzione.

Il c. 11 dell'art. 6 è stato aggiunto con Delib. C.C. 29/01.

Capo III

GLI ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7

I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare; ai Gruppi consiliari devono essere assicurati i servizi e le attrezzature necessarie per assolvere adeguatamente all'esercizio del mandato.

2. I Gruppi consiliari devono comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo; in mancanza sarà considerato tale il Consigliere del Gruppo più anziano per voti.

3. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo consiliare diverso da quello in cui è stato eletto deve farne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando una dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.

4. La composizione di un Gruppo diverso da quelli di cui al comma 1, che in ogni caso deve essere costituito da almeno due Consiglieri, dovrà essere comunicata al Presidente del Consiglio con il nominativo del Capogruppo.

Art. 8

Le Commissioni permanenti

1. Ai sensi dell'art. 14 - comma 1 - dello Statuto, "il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti e temporanee o speciali".

2. Sono istituite tre Commissioni permanenti:

a) Commissione Affari generali, che si occupa in particolare della revisione dello Statuto e del suo adeguamento alla normativa vigente, convenzioni, statuti di consorzi, regolamenti comunali, organizzazione degli uffici e dei servizi, patrimonio, risorse, tributi e bilancio;

b) Commissione Servizi e qualità della vita, che si occupa in particolare delle attività sociali, culturali e del tempo libero, informazione, politiche giovanili, lavoro, programmi dell'U.E. e interventi comunitari, turismo, scuola, sport, igiene e sanità;

c) Commissione Sviluppo e territorio, che si occupa in particolare delle attività produttive, ambiente, viabilità, territorio, sviluppo, edilizia, agricoltura, commercio e artigianato.

3. Le Commissioni permanenti, il cui funzionamento è disciplinato dal presente articolo e, per quanto non espressamente previsto, dal regolamento del Consiglio comunale, sono formate da **un numero di Consiglieri non inferiore a cinque e non superiore a sette**

, proporzionalmente alla consistenza dei Gruppi; i componenti vengono designati dai Capigruppo e il Consiglio ne prende atto;

ogni Consigliere deve fare parte almeno di una Commissione permanente

.

Il c. 3 dell'art. 8 è stato modificato con Delib. C.C. 123/99

4. Le Commissioni vengono costituite entro trenta giorni dall'elezione del Presidente del Consiglio, che le insedia; i componenti eleggono il Presidente, che designa il Vice Presidente; operano con la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario di qualifica non inferiore alla 6a, che ogni tre mesi trasmette all'ufficio di Segreteria un prospetto delle adunanze, con le presenze e le assenze dei componenti.

6. La Commissione è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal componente presente più anziano per voti individuali nell'elezione a Consigliere comunale.

7. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare il Sindaco, gli Assessori ed anche i Consiglieri che non ne fanno parte e, a richiesta dei rispettivi Presidenti, possono essere invitati il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi. Se richiesto dal Presidente, il Sindaco o l'Assessore al ramo devono assicurare la loro presenza ai lavori della Commissione.

8. Se i Presidenti lo ritengono opportuno, fissano un calendario trimestrale delle riunioni delle Commissioni, che possono presentare al Consiglio; i componenti la Giunta e tutti i Consiglieri devono essere informati delle eventuali variazioni che per motivi diversi dovessero essere apportate al calendario.

9. Le questioni di particolare rilevanza, quando lo richiedono il Consiglio, il Sindaco, la Giunta, una Commissione, a maggioranza dei suoi componenti, e quando lo prevedono i regolamenti, vengono preventivamente sottoposte all'esame della Commissione competente.

Il c. 9 dell'art. 8 è stato modificato con Delib. C.C. 123/99

10. La Commissione, nell'esaminare le proposte, deve dare precedenza alle questioni per le quali il Consiglio, il Sindaco o la Giunta hanno chiesto il parere.

11. Le Commissioni possono indicare al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco l'adozione di determinati atti e sollecitare l'assunzione di determinate iniziative; fermo restando che si limitano ad esprimere pareri ed a formulare proposte, che non vincolano gli organi del Comune, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio, nell'adottare gli atti, devono sempre fare menzione delle proposte e dei pareri delle Commissioni.

12. Ad iniziativa dei rispettivi Presidenti, per l'esame di questioni che abbiano attinenza con le

materie di competenza di ciascuna di esse, le Commissioni possono riunirsi congiuntamente.

13. I componenti delle Commissioni, oltre a richiedere la convocazione della Commissione della quale fanno parte, hanno diritto di iniziativa sugli argomenti di competenza della Commissione.

14. Le proposte, formulate per iscritto ed accompagnate da una relazione illustrativa, vengono discusse in Commissione e trasmesse, a maggioranza dei presenti, al Presidente del Consiglio, che entro quindici giorni le sottopone al Consiglio, dopo avere acquisito i pareri del Funzionario responsabile, del Segretario comunale e, ove occorra, del Dirigente dei Servizi contabili per la relativa copertura finanziaria.

Art. 9

Le Commissioni temporanee o speciali

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti, indagini, verifiche su fatti, provvedimenti e comportamenti attinenti il Comune ed i suoi organi, può nominare Commissioni temporanee o speciali.

2. Le Commissioni temporanee o speciali sono formate da tre Consiglieri, di cui uno espressione della minoranza consiliare, che eleggono un Presidente, il quale designa il Consigliere che, conservando integro il suo diritto di componente, espletterà le funzioni di segretario.

3. All'atto dell'elezione della Commissione, il Consiglio assegna l'ambito delle attribuzioni e il tempo entro cui dovranno concludersi i lavori, dei quali dovrà essere presentata una relazione scritta al Consiglio; sulla relazione non si procede a votazione, ma potranno essere attivate le

iniziative proposte dai Consiglieri.

Art. 10

La Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo, **che sovrintende al funzionamento del Consiglio e alla gestione delle risorse previste in bilancio per il funzionamento degli organi consiliari**, è costituita dal Presidente del Consiglio, che può essere sostituito dal Vice Presidente, e dai Capigruppo, che possono essere sostituiti da altro rappresentante del Gruppo; è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è da questi convocata per esaminare le eccezioni sollevate dai Consiglieri, per programmare i lavori del Consiglio, quando previsto dal presente regolamento e quando richiesto dai Capigruppo. Segretario della Conferenza dei Capigruppo è il Segretario comunale o il Dirigente dei Servizi generali.

Il c. 1 dell'art. 10 è stato modificato con Delib. C.C. 29/01

2. Il Sindaco può chiedere la convocazione della Conferenza dei Capigruppo per affrontare questioni la cui urgenza non consente di interpellare l'intero Consiglio e per esporre argomenti che saranno all'O.d.G. dei lavori del Consiglio.

3. La Conferenza dei Capigruppo, per discutere argomenti che dovranno formare oggetto dei lavori delle Commissioni e del Consiglio, può essere allargata ai Presidenti delle Commissioni, che possono essere sostituiti dai rispettivi Vice Presidenti, ed ai componenti della Giunta, che, comunque, deve essere sempre informata delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, affinché possa parteciparvi un componente dell'Esecutivo.

4. La Conferenza dei Capigruppo e la Giunta si riuniscono trimestralmente per approvare il

Bollettino Ufficiale del Comune e promuovere le iniziative necessarie per favorirne la diffusione e il perseguimento degli obiettivi statutari.

5. Delle determinazioni adottate dal Sindaco ai sensi dell'art. 12 - c. 1 - della L.R. 4/96, così come modificato dall'art. 11 della L.R. 22/96, e "trasmesse per conoscenza entro il termine di cinque giorni dall'adozione alla presidenza del Consiglio"(art. 8 - c. 3 - L.R. 39/97), il Presidente informa i Capigruppo.

Art. 11

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto; assicura il rispetto dei diritti delle minoranze e garantisce ai Gruppi ed ai singoli Consiglieri un'adeguata e preventiva informazione sulle problematiche che possono interessarli e sulle questioni da sottoporre al Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere anziano; sarà cura del Segretario comunale informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

3. Il Presidente, oltre a convocare e presiedere il Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo e attivare le Commissioni consiliari, provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano nell'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento; concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine delle votazioni e, con l'assistenza degli scrutatori, ne controlla e proclama il risultato; ha la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

4. Per il funzionamento degli organi consiliari e la loro autonomia funzionale e contabile, per le convocazioni del Consiglio e della Conferenza dei Capigruppo e per l'attivazione delle Commissioni il Presidente si avvale dell'ufficio di Segreteria,
a cui il bilancio e il Peg, nelle parti destinate al Consiglio, assegnano le risorse necessarie per il migliore funzionamento dell'organo e dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti
; per l'espletamento delle altre funzioni si avvale delle strutture esistenti nel Comune e del relativo personale.

Il c. 4 dell'art. 11 è stato modificato con Delib. C.C. 29/01

4 bis. Le iniziative e gli atti adottati dal Presidente del Consiglio, con particolare riferimento alla gestione delle risorse destinate al funzionamento degli organi consiliari, vengono assunti collegialmente dalla Conferenza dei Capigruppo, che assolve, quindi, al ruolo di Consiglio di Presidenza

Il c. 4 bis dell'art. 11 è stato aggiunto con Delib. C.C. 29/01

5. Il Presidente può sollecitare gli adempimenti da sottoporre al Consiglio e chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.

Capo IV

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 12

Formulazione dell'O.d.G.

1. Premesso che il Consiglio non può deliberare su materie non iscritte all'O.d.G. e che a maggioranza dei presenti è comunque possibile chiedere il prelievo di uno o più punti perché vengano trattati prioritariamente, il Presidente, sentiti i Capigruppo, il Sindaco e il Segretario comunale, formula l'O.d.G. come segue:

a) lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente;

b) eventuali comunicazioni del Presidente del Consiglio, dei Capigruppo, del Sindaco e del Segretario comunale, che informa il Consiglio delle pronunce di annullamento e delle richieste di chiarimenti da parte del Co.Re.Co. concernenti deliberazioni adottate dal Consiglio;

c) argomenti di cui ha chiesto la trattazione il Sindaco;

d) argomenti la cui trattazione è determinata dal Presidente del Consiglio o è stata richiesta, ai sensi dell'art. 20 - comma 1 - L.R. 7/92, come sostituito dall'art. 44 - comma 1 - L.R. 26/93, da un quinto dei Consiglieri comunali;

e) interrogazioni, interpellanze, mozioni.

2. Le proposte eventualmente non esitate nel corso della seduta sono iscritte in testa all'O.d.G. della seduta successiva.

Art. 13

Convocazione

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente e, in occasione della prima adunanza, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/92, dal Presidente uscente; nel caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci in base alla legge e allo Statuto.

2. Le adunanze del Consiglio comunale si distinguono in ordinarie e d'urgenza e sono di prima convocazione, quella rispondente all'ora fissata nell'avviso, e di seconda convocazione, dopo un'ora; le adunanze ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima della data fissata, le adunanze d'urgenza anche ventiquattrore prima.

Il c. 2 dell'art. 13 è stato modificato con Delib. C.C. 29/01

3. Premesso che il Consiglio comunale deve essere convocato in seduta ordinaria e che solo per giustificati motivi si può ricorrere alla convocazione d'urgenza, le adunanze con all'O.d.G. l'approvazione del bilancio, del conto consuntivo, dei programmi annuali e pluriennali, l'adozione o la modifica di regolamenti, le modifiche allo Statuto, l'adesione ad iniziative intercomunali, la stipula di convenzioni e la nomina del Revisore dei conti e delle Commissioni previste dalla legge devono essere convocate almeno cinque giorni prima.

4. La trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G. di eventuali adunanze d'urgenza, a richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere differita di non oltre tre giorni.

5. L'avviso di convocazione del Consiglio, con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere affisso all'albo pretorio del Comune e della Frazione San Carlo e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, del Sindaco e degli Assessori, i quali, come previsto dall'art. 13 - comma 5 - dello Statuto, "sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio".

6. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non iscritta all'O.d.G. e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima, se trattasi di seduta ordinaria, e ventiquattro ore prima, se d'urgenza.

7. La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio spetta al Presidente, che fissa la data e l'ora dell'adunanza e, attenendosi a quanto previsto dal precedente art. 12, formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

8. Su propria determinazione, per gli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, oppure su richiesta scritta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, il Presidente convoca il Consiglio; nel caso di richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri l'adunanza dovrà tenersi entro quindici giorni dall'acquisizione della stessa al protocollo del Comune.

Art. 14

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'ufficio di Segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nei tempi di cui al comma 6 dell'art. 13.

2. La consultazione degli atti può essere fatta durante l'orario d'ufficio; in casi particolari e per le

adunanze d'urgenza, il Presidente, facendosi interprete di quanto eventualmente rappresentato dai Capigruppo, può chiedere che il Segretario comunale organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.

3. Le proposte di deliberazione devono contenere i pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55 - comma 5 - della legge 142/90 e devono essere corredate di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame; i Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.

4. Le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso della seduta ogni Consigliere può consultarli; eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.

5. Le proposte relative all'approvazione di provvedimenti (bilancio di previsione, programma triennale delle opere pubbliche, ecc.) per i quali è richiesta la preventiva adozione di atti da parte del Sindaco e della Giunta, unitamente ai provvedimenti adottati, oltre al Presidente del Consiglio, devono essere trasmesse ai Capigruppo.

Capo VI

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 21

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto: non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo invita a desistere. Dopo un secondo invito, il Presidente toglie la parola al Consigliere fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, senza ulteriore discussione, decide con votazione palese se confermare l'interdizione.

4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i Capigruppo, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa, il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone i rimedi per continuare regolarmente i lavori.

Art. 22

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il Gruppo di appartenenza, parlano in piedi e rivolti alla Presidenza.

2. Nessuno può parlare in Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, che peraltro può sempre prendere la parola ed interloquire anche quando altri parla.

3. Il Presidente invita gli oratori che si allontanano dall'argomento ad attenersi; se l'oratore non ottempera all'invito, il Presidente, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.

4. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Il Presidente deve evitare le dispute verbali tra i partecipanti e garantire di parlare a chi è stato autorizzato e che possa essere ascoltato da tutti i presenti.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi stabiliti dal presente regolamento. In caso di divagazione o di superamento dei tempi, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

6. Nella trattazione di ogni singolo argomento, gli oratori, quando non previsto diversamente, devono attenersi ai tempi appresso indicati:
 - a) il Relatore (Consigliere, Sindaco o Assessore) dispone di quindici minuti per illustrare l'argomento e di cinque minuti per un eventuale secondo intervento;

 - b) i Capigruppo - o il Consigliere incaricato di intervenire per il Gruppo - dispongono di dieci minuti ciascuno e di cinque per un'eventuale replica;

 - c) i Consiglieri ed i componenti la Giunta possono intervenire una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

7. In occasione delle relazioni semestrali del Sindaco e delle relazioni trimestrali della Giunta, il Sindaco e gli Assessori, attenendosi sempre all'O.d.G., devono poter disporre del tempo necessario per illustrare l'attività svolta.

Art. 23

Svolgimento della discussione

1. In ogni seduta, dopo gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 12, il Presidente, seguendo l'ordine riportato nell'avviso di convocazione, mette in trattazione gli argomenti, che, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, come recepito dalla L.R. 48/91, devono essere già corredati dei pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili, nonché del Segretario comunale sotto il profilo della legittimità.

2. Su proposta di un Consigliere o di un componente la Giunta, il cui intervento non può superare i cinque minuti, può essere richiesto, perché siano trattati prioritariamente, il prelievo di uno o più argomenti iscritti all'O.d.G.; sulla proposta, che deve essere votata dal Consiglio, possono parlare, per non oltre cinque minuti ciascuno, un Consigliere a favore ed uno contro.

3. Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del Relatore, il Presidente dà la parola, nell'ordine, a coloro che hanno chiesto di intervenire; dopo che sull'argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiarata chiusa la discussione, la proposta viene messa in votazione.

4. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, quando l'argomento è stato sufficientemente dibattuto, pur essendovi altre richieste di intervento che si ritiene abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, può dichiarare a maggioranza dei presenti la chiusura della discussione; in tal caso il Presidente dovrà accertare che sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun Gruppo o che i rappresentanti dichiarino di rinunciarvi.

5. Chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto ad un solo Consigliere per ciascun Gruppo e per la durata non superiore a dieci minuti ciascuno. Qualora uno o più Consiglieri dissentano dalla posizione del rappresentante del proprio Gruppo, precisando la loro posizione di dissenso nel richiedere la parola, hanno diritto di intervenire per non oltre cinque minuti ciascuno.

6. I tempi di cui all'art. 22 - c. 6 - sono raddoppiati per le discussioni relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai programmi annuali e pluriennali, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima di procedere all'esame dell'argomento. Limiti di tempo più ampi, da quantificare, unitamente al Sindaco, in sede di Conferenza dei Capigruppo, sono assegnati per la discussione dell'eventuale mozione di sfiducia, di cui all'art. 10 della L.R. 35/97.

7. I lavori del Consiglio, su richiesta dei Capigruppo, possono essere temporaneamente sospesi per consentire ai Gruppi di raccordarsi o per sentire quanti tra il pubblico presente volessero intervenire; in tal caso, dopo avere verbalizzato l'ora di chiusura e l'ora in cui riprenderanno i lavori, il Presidente e il Segretario possono lasciare i loro posti.

Art. 24

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi; la questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione, proponendo il ritiro dell'argomento.
2. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi; la questione sospensiva può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra seduta.
3. Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
4. Sulle relative proposte può parlare, per non oltre cinque minuti ciascuno, oltre il proponente(o uno di essi, nel caso la proposta sia stata presentata da più Consiglieri), un Consigliere per ciascun Gruppo e un rappresentante dell'Esecutivo: il Consiglio decide a maggioranza dei presenti e con votazione palese.

Art. 25

Mozione d'ordine, per richiamo al Regolamento o fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento e, anche ai componenti la Giunta, per fatto personale.

2. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente e gli interventi dei Consiglieri non possono superare i cinque minuti ciascuno; in caso di esplicita richiesta, la questione è posta in votazione.

3. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità, o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

4. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e, se autorizzato dal Presidente, può rispondere unicamente chi lo ha provocato: il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese ed a maggioranza dei presenti; gli interventi di chi chiede la parola per fatto personale ed, eventualmente, di chi lo ha provocato non devono superare i cinque minuti ciascuno.

5. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o un componente la Giunta sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare una commissione che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa; in tal caso si applica l'art. 9 del presente regolamento.

Art. 26

Le interrogazioni

1. L'interrogazione è una domanda presentata per iscritto al Sindaco o all'Assessore competente e indirizzata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale, per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta all'Amministrazione, se il Sindaco, la Giunta o il singolo Assessore intendano comunicare al Consiglio documenti o notizie o abbiano preso o stiano per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.

2. L'interrogazione, avendo carattere informativo, non può dar luogo a discussione; ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore; all'interrogante sono assegnati dieci minuti per l'illustrazione e non più di cinque minuti per dichiarare se sia o non soddisfatto.

3. Ove le interrogazioni siano firmate da più Consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari; si intende ritirata l'interrogazione il cui firmatario non sia presente in aula al momento in cui è posta in trattazione.

4. Le interrogazioni possono essere: con richiesta di risposta scritta, nel qual caso la risposta deve essere notificata al domicilio del Consigliere primo firmatario e comunicata al Presidente del Consiglio entro quindici giorni dall'acquisizione dell'interrogazione al protocollo del Comune, o con richiesta di risposta in Consiglio, da trattare nella seduta immediatamente successiva e, comunque, non prima di dieci giorni e non oltre il trentesimo giorno dall'acquisizione dell'interrogazione al protocollo del Comune.

5. Delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta il Consiglio viene informato dal Presidente, con le modalità di cui al comma 1 – lettera b) - dell'art. 12, nella seduta immediatamente successiva.

Art. 27

Le interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco, alla Giunta o al singolo Assessore e indirizzata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale, circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione in questioni che riguardano determinati aspetti delle sue scelte.

2. L'interpellanza è posta all'O.d.G. del Consiglio nella seduta immediatamente successiva e, comunque, non prima di dieci giorni dall'acquisizione al protocollo del Comune e non oltre il trentesimo giorno; ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore; all'interpellante sono assegnati dieci minuti per l'illustrazione e non più di cinque minuti per dichiarare se sia o non soddisfatto.

3. Ove l'interpellanza sia firmata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo dei firmatari e si intende decaduta se l'interpellante non è in aula al momento in cui è posta in trattazione.

4. Qualora il Consiglio lo consenta, le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono essere raggruppate e svolte contemporaneamente; in tal caso il diritto di replica spetta ad uno dei firmatari di ciascuna interpellanza.

5. L'interpellanza, qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni fornite dall'Amministrazione, può essere trasformata in mozione.

Art. 28

Le mozioni

1. La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente, il Sindaco, la Giunta o il singolo Assessore devono seguire nella trattazione dell'affare o della questione.

2. Se la mozione viene presentata in Consiglio, viene illustrata dal proponente in un tempo massimo di cinque minuti, per essere poi posta all'O.d.G. della convocazione successiva.

3. Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una sola discussione.

4. La mozione, posta all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio, non prima di dieci giorni dalla sua presentazione e non oltre il trentesimo giorno, viene illustrata dal proponente in un tempo massimo di dieci minuti e possono intervenire tutti i presenti per non oltre cinque minuti ciascuno. Esaurita la discussione, la mozione viene posta in votazione.

Art. 29

Gli ordini del giorno

1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare ordini del giorno concernenti l'argomento in trattazione.

2. Il proponente può illustrare l'ordine del giorno in un tempo massimo di dieci minuti e possono intervenire, per non oltre cinque minuti ciascuno, tutti i presenti. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine della presentazione.

3. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio sull'argomento in discussione; né si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi.

Art. 30

Gli emendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte, modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione; i sub emendamenti sono proposte di modifiche agli emendamenti.

2. Gli emendamenti possono essere presentati da uno o più Consiglieri, dalla Commissione competente e dall'Esecutivo, almeno due giorni prima, se trattasi di seduta ordinaria, ad inizio di seduta, se d'urgenza; i sub emendamenti possono essere presentati prima che si chiuda la discussione. Se non stabiliti termini diversi (vedi successivo comma 3) e sempre che trattasi di seduta ordinaria, gli emendamenti, con i pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90, devono essere a disposizione dei Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

3. Gli emendamenti al bilancio, come previsto dall'art. 13 - c. 6 - del vigente regolamento di contabilità (art. 16 - c. 2 - D.Lgs. 77/95), **e alle proposte di deliberazione propedeutiche al bilancio** devono essere presentati entro quindici giorni dalla data della loro trasmissione al Presidente del Consiglio e, ai sensi dell'art. 14 - c. 5 - del presente regolamento, ai Capigruppo. Tempi diversi, sempre nel rispetto del precedente comma 2, possono essere stabiliti in sede di Conferenza dei Capigruppo e comunicati ai Consiglieri dai rispettivi Capigruppo.

Il c. 3 dell'art. 30 è stato modificato con Delib. C.C. 123/99

4. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti e sub emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale ed è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

5. I Consiglieri, anche se non hanno proposto emendamenti o sub emendamenti, ed i componenti la Giunta possono intervenire nelle discussioni per non più di cinque minuti ciascuno, mentre il proponente dispone di dieci minuti.

6. Chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione prima i sub emendamenti e poi gli emendamenti ai quali i sub emendamenti si riferiscono.

7. Se i sub emendamenti e gli emendamenti sono approvati, il testo del documento si intende posto in votazione con le modifiche (aggiunzioni o soppressioni) derivanti dall'approvazione

degli emendamenti e dei sub emendamenti. I sub emendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono stati respinti.

8. Nella votazione degli emendamenti, la precedenza è data a quelli soppressivi; non sono ammessi sub emendamenti soppressivi, né emendamenti e sub emendamenti che contrastino con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.

9. Gli emendamenti si intendono ritirati se il proponente non è in aula al momento in cui vengono posti in votazione, tranne che siano fatti propri da altro Consigliere.

10. Qualsiasi proposta, se comporta spesa, deve prevedere la relativa copertura finanziaria (art. 55 L. 142/90).

Art. 31

Conclusione dei lavori ed eventuale seduta di prosecuzione

1. Il Consiglio può decidere, ad inizio di seduta ed a maggioranza, il calendario e i tempi per l'esame dell'O.d.G. e stabilire, nel corso dell'adunanza, se continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato o se dare priorità agli argomenti di particolare importanza o urgenza.

2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta, disponendo che se ne dia atto a verbale.

3. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita, ma senza esaurire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i Capigruppo, stabilisce l'ora e il giorno in cui convocare l'assemblea per la continuazione dell'esame dell'ordine del giorno, avvertendo verbalmente i Consiglieri presenti e disponendo che siano avvisati quelli assenti.

4. Nel caso venga concordata una sospensione della seduta, il Presidente dà verbale comunicazione del giorno e dell'ora della ripresa dei lavori ai Consiglieri presenti, mentre fa carico ai Capigruppo di avvertire i componenti assenti; fermo restando che, quando la ripresa dei lavori è fissata entro le ventiquattro ore, non è necessaria alcuna comunicazione formale ai Consiglieri assenti.

Capo V

LE ADUNANZE

Art. 15

Prima adunanza del Consiglio

1. Entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio tiene la sua prima adunanza; la convocazione è disposta dal Presidente uscente, con invito da notificarsi ai Consiglieri neo-eletti almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

2. Qualora il Presidente non provveda, la convocazione è disposta dal Vice Presidente uscente, e, in difetto, dal Consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume comunque la presidenza provvisoria del Consiglio sino all'elezione del nuovo Presidente.

3. **Chi assume** la presidenza provvisoria presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione"; quindi invita gli altri Consiglieri a giurare con la stessa formula. Del giuramento viene redatto processo verbale.

Il c. 3 dell'art. 15 è stato modificato con Delib. C.C. 29/01

4. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni; i Consiglieri che rifiutassero di prestare giuramento decadono dalla carica e la decadenza è dichiarata dal Consiglio.

5. Nella prima adunanza, dopo le operazioni del giuramento, il Consiglio procede alla convalida e all'eventuale surroga degli eletti, all'esame di eventuali situazioni di ineleggibilità e

incompatibilità e all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

6. Per l'elezione del Presidente, nella prima votazione necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica; in successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 16

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede del palazzo municipale, nell'aula all'uopo destinata, nella quale, oltre i posti per il Presidente, i Consiglieri e il Segretario, devono essere riservati i posti per il Sindaco e gli Assessori.

2. Nella sala delle adunanze deve essere riservato uno spazio per il pubblico, perché possa seguire i lavori del Consiglio, ed un apposito spazio deve essere destinato ai rappresentanti degli organi di informazione, al Revisore dei conti ed ai Funzionari incaricati di assistere ai lavori del Consiglio; durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri anche le persone delle quali è stata eventualmente disposta l'audizione.

3. Su richiesta del Sindaco, dei Capigruppo o su propria determinazione, il Presidente può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla solita sede, ma sempre nell'ambito del territorio comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa o per ragioni che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi in cui si fossero verificate situazioni particolari che richiedano

l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della comunità; la sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

4. Ai sensi dell'art. 13 - comma 6 - dello Statuto, "almeno una volta all'anno il Consiglio comunale si riunisce nella frazione S. Carlo".

5. Nella sala delle adunanze deve essere fatto rispettare il divieto di fumare.

Art. 17

Periodicità e pubblicità delle adunanze

1. Il Consiglio comunale si riunisce almeno con periodicità mensile e nel rispetto delle scadenze imposte dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Consiglio si riunisce, comunque, entro i primi trenta giorni del trimestre successivo "per sentire la Giunta municipale" (art. 13 - comma 4 - dello Statuto).

3. Se risulta presentata la relazione del Sindaco di cui all'art. 17 della L.R. 7/92, le sedute del mese di gennaio e del mese di luglio possono tenersi contestualmente, sia per gli adempimenti di cui all'art. 13 - comma 4 - dello Statuto, che per le valutazioni sulla relazione del Sindaco; in tal caso non si applica il comma 1 dell'art. 18.

4. Alle sedute del Consiglio, che devono tenersi nei giorni e nelle ore in cui maggiore può essere la partecipazione dei cittadini, deve essere data la più ampia pubblicità: oltre l'affissione

dell'avviso di convocazione all'albo pretorio e di appositi avvisi in tutti i locali pubblici e nella Frazione San Carlo, i Gruppi consiliari possono promuovere e suggerire iniziative per meglio pubblicizzare le sedute e coinvolgere la cittadinanza.

5. Il pubblico può assistere alle sedute del Consiglio che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione; in caso contrario, il Presidente può ordinare l'allontanamento di chi disturba e adottare, per fatti più gravi, i provvedimenti del caso.

6. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicino apprezzamento o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone o esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone; gli argomenti da esaminare in seduta segreta devono essere sempre indicati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

7. Quando nella trattazione dell'argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi e il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

8. Durante le adunanze segrete, oltre i componenti del Consiglio e della Giunta, possono restare in aula il Segretario comunale e, se presente, il Dirigente dei Servizi generali, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 18

Consiglio comunale aperto

1. Per gli adempimenti di cui all'art. 13 - comma 4 - dello Statuto (relazione trimestrale della Giunta), su propria iniziativa e quando lo richiedono il Sindaco, un quinto dei Consiglieri, il Capigruppo, una Commissione permanente, a maggioranza dei componenti, o il 10% dei cittadini elettori, il Presidente, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, convoca il Consiglio comunale aperto.

2. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale aperto, con indicati gli argomenti da trattare, dovrà essere notificato, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, presso il domicilio dei Consiglieri, del Sindaco e degli Assessori.

3. Della convocazione deve essere data la più ampia pubblicità, con le modalità di cui all'art. 17 - comma 4 - del presente regolamento e di cui all'art. 16 - comma 3 - dello Statuto.

4. A tali adunanze possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere.

5. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi del pubblico e dei rappresentanti invitati.

6. Durante le adunanze del Consiglio comunale aperto non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa a carico del Comune; dell'adunanza viene redatto un sommario processo verbale.

Art. 19

Validità delle adunanze

1. Nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, con una tolleranza non superiore ai quindici minuti, il Presidente fa eseguire dal Segretario, che annota a verbale i nominativi dei presenti, l'appello nominale dei Consiglieri.

2. Accertata la presenza del numero legale (la metà più uno dei Consiglieri assegnati), il Presidente apre la seduta e dà inizio ai lavori del Consiglio, seguendo l'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione: il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.

3. Trascorsi i quindici minuti e non essendo stato raggiunto il numero legale, il Presidente, sentiti i presenti, può dare inizio ai lavori, prelevando dall'O.d.G. i punti per i quali non si prevedono votazioni.

4. Se non diversamente previsto dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti; qualora in una votazione viene meno il numero legale, la seduta è sospesa per un'ora: alla ripresa dei lavori, se la legge e lo Statuto non prevedono maggioranze diverse, è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati; non risultando presente almeno un terzo dei Consiglieri, la seduta è sciolta .

Il c. 4 dell'art. 19 è stato modificato con Delib. C.C. 29/01

5. Nella seduta rinviata al giorno successivo ai sensi dell'art. 30 della L.R. 9/86, come sostituito dall'art. 21 della L.R. 26/93, è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica, tranne nei casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza diversa.

Il c. 5 dell'art. 19 è stato soppresso con Delib. C.C. 29/01

6. La seduta non può iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti.

7. Dopo l'appello positivo, si presume la presenza in aula del numero di Consiglieri richiesto per la validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione. I Consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentano definitivamente o per la votazione sono tenuti a darne avviso al Segretario, il quale ne darà atto nel verbale.

8. Il Presidente, prima di ogni votazione, può sollecitare la presenza in aula dei Consiglieri

momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello; se il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente può disporre la sospensione dell'adunanza da cinque a quindici minuti; ove, dopo tale sospensione, il numero dei presenti è sempre inferiore a quello prescritto, **si applica il comma 4 del presente articolo**

Il c. 8 dell'art. 19 è stato modificato con Delib. C.C. 29/01

9. Al momento della chiusura della riunione, oltre l'orario, devono essere indicati a verbale il numero dei Consiglieri presenti ed i nominativi degli assenti.

Art. 20

Partecipazione del Segretario e presenza dei Funzionari

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento: può intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione e per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intenda assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha già espresso il parere di competenza in sede istruttoria.

2. Il Segretario, in caso di impedimento o di astensione prevista dalla legge, viene sostituito dal Consigliere più giovane per età, escludendo il Presidente e il Consigliere anziano per voti; il Consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto. In caso di assenza del Segretario comunale, il Presidente può chiamare ad assistere ai lavori del Consiglio il Dirigente dei Servizi generali.

Il c. 2 dell'art. 20 è stato censurato dal Co.Re.Co. con decisione n. 5380/5098 del 16.07.98 per quanto contrasta con gli artt. 52 e 64 L. 142/90, che – secondo l'organo di controllo - "non consentono più la sostituzione del Segretario Generale con il Consigliere Comunale più giovane".

3. Su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, possono presenziare alle riunioni anche funzionari comunali o consulenti esterni per relazionare e fornire le informazioni del caso sugli argomenti in discussione.

Capo VI

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 21

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto: non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo invita a desistere. Dopo un secondo invito, il Presidente toglie la parola al Consigliere fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, senza ulteriore discussione, decide con votazione palese se confermare l'interdizione.

4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i Capigruppo, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa, il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone i rimedi per continuare regolarmente i lavori.

Art. 22

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il Gruppo di appartenenza, parlano in piedi e rivolti alla Presidenza.

2. Nessuno può parlare in Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, che peraltro può sempre prendere la parola ed interloquire anche quando altri parla.

3. Il Presidente invita gli oratori che si allontanano dall'argomento ad attenersi; se l'oratore non ottempera all'invito, il Presidente, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.

4. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Il Presidente deve evitare le dispute verbali tra i partecipanti e garantire di parlare a chi è stato autorizzato e che possa essere ascoltato da tutti i presenti.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi stabiliti dal presente regolamento. In caso di divagazione o di superamento dei tempi, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

6. Nella trattazione di ogni singolo argomento, gli oratori, quando non previsto diversamente, devono attenersi ai tempi appresso indicati:

a) il Relatore (Consigliere, Sindaco o Assessore) dispone di quindici minuti per illustrare l'argomento e di cinque minuti per un eventuale secondo intervento;

b) i Capigruppo - o il Consigliere incaricato di intervenire per il Gruppo - dispongono di dieci minuti ciascuno e di cinque per un'eventuale replica;

c) i Consiglieri ed i componenti la Giunta possono intervenire una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

7. In occasione delle relazioni semestrali del Sindaco e delle relazioni trimestrali della Giunta, il Sindaco e gli Assessori, attenendosi sempre all'O.d.G., devono poter disporre del tempo necessario per illustrare l'attività svolta.

Art. 23

Svolgimento della discussione

1. In ogni seduta, dopo gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 12, il Presidente, seguendo l'ordine riportato nell'avviso di convocazione, mette in trattazione gli argomenti, che, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, come recepito dalla L.R. 48/91, devono essere già corredati dei pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili, nonché del Segretario comunale sotto il profilo della legittimità.

2. Su proposta di un Consigliere o di un componente la Giunta, il cui intervento non può superare i cinque minuti, può essere richiesto, perché siano trattati prioritariamente, il prelievo di uno o più argomenti iscritti all'O.d.G.; sulla proposta, che deve essere votata dal Consiglio, possono parlare, per non oltre cinque minuti ciascuno, un Consigliere a favore ed uno contro.

3. Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del Relatore, il Presidente dà la parola, nell'ordine, a coloro che hanno chiesto di intervenire; dopo che sull'argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiarata chiusa la discussione, la proposta viene messa in votazione.

4. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, quando l'argomento è stato sufficientemente dibattuto, pur essendovi altre richieste di intervento che si ritiene abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, può dichiarare a maggioranza dei presenti la chiusura della discussione; in tal caso il Presidente dovrà accertare che sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun Gruppo o che i rappresentanti dichiarino di rinunciarvi.

5. Chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto ad un solo Consigliere per ciascun Gruppo e per la durata non superiore a dieci minuti ciascuno. Qualora uno o più Consiglieri dissentano dalla posizione del rappresentante del proprio Gruppo, precisando la loro posizione di dissenso nel richiedere la parola, hanno diritto di intervenire per non oltre cinque minuti ciascuno.

6. I tempi di cui all'art. 22 - c. 6 - sono raddoppiati per le discussioni relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai programmi annuali e pluriennali, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima di procedere all'esame dell'argomento. Limiti di tempo più ampi, da quantificare, unitamente al Sindaco, in sede di Conferenza dei Capigruppo, sono assegnati per la

discussione dell'eventuale mozione di sfiducia, di cui all'art. 10 della L.R. 35/97.

7. I lavori del Consiglio, su richiesta dei Capigruppo, possono essere temporaneamente sospesi per consentire ai Gruppi di raccordarsi o per sentire quanti tra il pubblico presente volessero intervenire; in tal caso, dopo avere verbalizzato l'ora di chiusura e l'ora in cui riprenderanno i lavori, il Presidente e il Segretario possono lasciare i loro posti.

Art. 24

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi; la questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione, proponendo il ritiro dell'argomento.

2. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi; la questione sospensiva può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra seduta.

3. Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

4. Sulle relative proposte può parlare, per non oltre cinque minuti ciascuno, oltre il proponente(o uno di essi, nel caso la proposta sia stata presentata da più Consiglieri), un Consigliere per ciascun Gruppo e un rappresentante dell'Esecutivo: il Consiglio decide a maggioranza dei presenti e con votazione palese.

Art. 25

Mozione d'ordine, per richiamo al Regolamento o fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento e, anche ai componenti la Giunta, per fatto personale.

2. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente e gli interventi dei Consiglieri non possono superare i cinque minuti ciascuno; in caso di esplicita richiesta, la questione è posta in votazione.

3. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità, o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

4. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e, se autorizzato dal Presidente, può rispondere unicamente chi lo ha provocato: il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese ed a maggioranza dei presenti; gli interventi di chi chiede la parola per fatto personale ed, eventualmente, di chi lo ha provocato non devono superare i cinque minuti ciascuno.

5. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o un componente la Giunta sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare una commissione che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa; in tal caso si applica l'art. 9 del presente regolamento.

Art. 26

Le interrogazioni

1. L'interrogazione è una domanda presentata per iscritto al Sindaco o all'Assessore competente e indirizzata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale, per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta all'Amministrazione, se il Sindaco, la Giunta o il singolo Assessore intendano comunicare al Consiglio documenti o notizie o abbiano preso o stiano per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.

2. L'interrogazione, avendo carattere informativo, non può dar luogo a discussione; ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore; all'interrogante sono assegnati dieci minuti per l'illustrazione e non più di cinque minuti per dichiarare se sia o non soddisfatto.

3. Ove le interrogazioni siano firmate da più Consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari; si intende ritirata l'interrogazione il cui firmatario non sia presente in aula al momento in cui è posta in trattazione.

4. Le interrogazioni possono essere: con richiesta di risposta scritta, nel qual caso la risposta deve essere notificata al domicilio del Consigliere primo firmatario e comunicata al Presidente del Consiglio entro quindici giorni dall'acquisizione dell'interrogazione al protocollo del Comune, o con richiesta di risposta in Consiglio, da trattare nella seduta immediatamente successiva e, comunque, non prima di dieci giorni e non oltre il trentesimo giorno dall'acquisizione dell'interrogazione al protocollo del Comune.

5. Delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta il Consiglio viene informato dal Presidente, con le modalità di cui al comma 1 – lettera b) - dell'art. 12, nella seduta immediatamente successiva.

Art. 27

Le interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco, alla Giunta o al singolo Assessore e indirizzata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale, circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione in questioni che riguardano determinati aspetti delle sue scelte.

2. L'interpellanza è posta all'O.d.G. del Consiglio nella seduta immediatamente successiva e, comunque, non prima di dieci giorni dall'acquisizione al protocollo del Comune e non oltre il trentesimo giorno; ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore; all'interpellante sono assegnati dieci minuti per l'illustrazione e non più di cinque minuti per dichiarare se sia o non soddisfatto.

3. Ove l'interpellanza sia firmata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo dei firmatari e si intende decaduta se l'interpellante non è in aula al momento in cui è posta in trattazione.

4. Qualora il Consiglio lo consenta, le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono essere raggruppate e svolte contemporaneamente; in tal caso il diritto di replica spetta ad uno dei firmatari di ciascuna interpellanza.

5. L'interpellanza, qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni fornite dall'Amministrazione, può essere trasformata in mozione.

Art. 28

Le mozioni

1. La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente, il Sindaco, la Giunta o il singolo Assessore devono seguire nella trattazione dell'affare o della questione.

2. Se la mozione viene presentata in Consiglio, viene illustrata dal proponente in un tempo massimo di cinque minuti, per essere poi posta all'O.d.G. della convocazione successiva.

3. Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una sola discussione.

4. La mozione, posta all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio, non prima di dieci giorni dalla sua presentazione e non oltre il trentesimo giorno, viene illustrata dal proponente in un tempo massimo di dieci minuti e possono intervenire tutti i presenti per non oltre cinque minuti ciascuno. Esaurita la discussione, la mozione viene posta in votazione.

Art. 29

Gli ordini del giorno

1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare ordini del giorno concernenti l'argomento in trattazione.

2. Il proponente può illustrare l'ordine del giorno in un tempo massimo di dieci minuti e possono intervenire, per non oltre cinque minuti ciascuno, tutti i presenti. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine della presentazione.

3. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio sull'argomento in discussione; né si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi.

Art. 30

Gli emendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte, modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione; i sub emendamenti sono proposte di modifiche agli emendamenti.

2. Gli emendamenti possono essere presentati da uno o più Consiglieri, dalla Commissione competente e dall'Esecutivo, almeno due giorni prima, se trattasi di seduta ordinaria, ad inizio di seduta, se d'urgenza; i sub emendamenti possono essere presentati prima che si chiuda la discussione. Se non stabiliti termini diversi (vedi successivo comma 3) e sempre che trattasi di seduta ordinaria, gli emendamenti, con i pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90, devono essere a disposizione dei Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

3. Gli emendamenti al bilancio, come previsto dall'art. 13 - c. 6 - del vigente regolamento di contabilità (art. 16 - c. 2 - D.Lgs. 77/95), **e alle proposte di deliberazione propedeutiche al bilancio** devono essere presentati entro quindici giorni dalla data della loro trasmissione al Presidente del Consiglio e, ai sensi dell'art. 14 - c. 5 - del presente regolamento, ai Capigruppo. Tempi diversi, sempre nel rispetto del precedente comma 2, possono essere stabiliti in sede di Conferenza dei Capigruppo e comunicati ai Consiglieri dai rispettivi Capigruppo.

Il c. 3 dell'art. 30 è stato modificato con Delib. C.C. 123/99

4. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti e sub emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale ed è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

5. I Consiglieri, anche se non hanno proposto emendamenti o sub emendamenti, ed i componenti la Giunta possono intervenire nelle discussioni per non più di cinque minuti ciascuno, mentre il proponente dispone di dieci minuti.

6. Chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione prima i sub emendamenti e poi gli emendamenti ai quali i sub emendamenti si riferiscono.

7. Se i sub emendamenti e gli emendamenti sono approvati, il testo del documento si intende posto in votazione con le modifiche (aggiunzioni o soppressioni) derivanti dall'approvazione degli emendamenti e dei sub emendamenti. I sub emendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono stati respinti.

8. Nella votazione degli emendamenti, la precedenza è data a quelli soppressivi; non sono ammessi sub emendamenti soppressivi, né emendamenti e sub emendamenti che contrastino con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.

9. Gli emendamenti si intendono ritirati se il proponente non è in aula al momento in cui vengono posti in votazione, tranne che siano fatti propri da altro Consigliere.

10. Qualsiasi proposta, se comporta spesa, deve prevedere la relativa copertura finanziaria (art. 55 L. 142/90).

Art. 31

Conclusione dei lavori ed eventuale seduta di prosecuzione

1. Il Consiglio può decidere, ad inizio di seduta ed a maggioranza, il calendario e i tempi per l'esame dell'O.d.G. e stabilire, nel corso dell'adunanza, se continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato o se dare priorità agli argomenti di particolare importanza o urgenza.
2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta, disponendo che se ne dia atto a verbale.
3. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita, ma senza esaurire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i Capigruppo, stabilisce l'ora e il giorno in cui convocare l'assemblea per la continuazione dell'esame dell'ordine del giorno, avvertendo verbalmente i Consiglieri presenti e disponendo che siano avvisati quelli assenti.
4. Nel caso venga concordata una sospensione della seduta, il Presidente dà verbale comunicazione del giorno e dell'ora della ripresa dei lavori ai Consiglieri presenti, mentre fa carico ai Capigruppo di avvertire i componenti assenti; fermo restando che, quando la ripresa dei lavori è fissata entro le ventiquattro ore, non è necessaria alcuna comunicazione formale ai Consiglieri assenti.

Capo VII

LE DELIBERAZIONI

Art. 32

Redazione del verbale

1. Di ogni seduta, a cura del Segretario, che può farsi collaborare da un funzionario dallo stesso designato, è redatto processo verbale.
2. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.
3. Il verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli

interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni, con l'indicazione degli astenuti.

4. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte da quanti hanno avuto la parola dal Presidente sono riportati esprimendo, con la chiarezza e la completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore.

5. Su richiesta, gli interventi possono essere allegati integralmente a verbale, in tal caso il relativo testo, che deve essere scritto, leggibile, conciso e firmato, viene consegnato al Segretario. Se contenute in poche righe, le dichiarazioni di voto possono essere dettate e trascritte a verbale.

6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta, autorizzata dal Presidente, da parte dell'autore o del soggetto che si ritiene offeso.

7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano arrecare danno alle persone, salvo i casi in cui si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 33

Approvazione del verbale

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario e siglati dal funzionario che eventualmente li ha stilati, vengono pubblicati in copia conforme, come previsto dalla vigente normativa, e depositati a disposizione dei Consiglieri, che possono prenderne visione nell'ufficio di Segreteria.

2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile: all'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati; se nessuno interviene o si oppone, i verbali si intendono approvati all'unanimità.

3. Quando un Consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Le richieste, espresse in un tempo massimo di cinque minuti, devono indicare quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale: non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui e, nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso ritornare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

4. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alle rettifiche proposte: se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata; se vengono manifestate contrarietà, oltre il richiedente, possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica; delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale e si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica.

Art. 34

Le votazioni

1. Ad inizio di seduta o prima di procedere a votazioni, il Presidente designa tre Consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatore.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente; nel caso di contestazione, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto; nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito delle votazioni è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.

4. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese, peralzata di mano o per appello nominale; le votazioni sono effettuate in forma segreta quando prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere apprezzamenti e valutazioni delle qualità e dei comportamenti di persone. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

 - b) fermo restando che, una volta approvato un emendamento, non può essere messa in votazione un'altra proposta di senso contrario, le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, emendamenti aggiuntivi;

 - c) per i provvedimenti composti da varie parti, capitoli o articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono posti in votazione nel testo definitivo, risultante dallo schema originario integrato dalle modifiche approvate.

6. Per i regolamenti, discusse e votate le proposte di modifica, il testo definitivo viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese. Per i bilanci e gli atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni, viene posta in votazione la proposta originaria integrata dalle modifiche approvate.

7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati, salvo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 35

Forme di votazione

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale; spetta al Presidente, prima di porre ai voti un provvedimento, illustrare le modalità di votazione. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso il Segretario effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei Consiglieri, i quali rispondono **SI**, se approvano la proposta, e **NO**, se non l'approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

3. I Consiglieri, che votano contro la deliberazione o si astengono e desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, devono dichiararlo prima dell'espressione del voto (vedi art. 4, c. 4).

4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo schede uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, tranne il timbro all'interno, e con la seguente procedura:

a) distribuite le schede, ciascun Consigliere scrive **SI** per l'approvazione della proposta e **NO** in caso contrario, oppure scrive i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio; gli eventuali nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti;

b) quando la legge, lo Statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominativi da eleggere debba esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza, ma non sono indicate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti;

c) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale;

d) terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti, quindi comunica al Consiglio il risultato ed, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

5. Ferma restando la procedura di cui al comma precedente, con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 23, il Capogruppo - o altro Consigliere incaricato - può dichiarare le scelte del proprio Gruppo e designare i nominativi che il Gruppo intende votare.

Art. 36

Esito delle votazioni

1. Salvo per i provvedimenti espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti: se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.

Il c. 1 dell'art. 36 è stato censurato dal Co.Re.Co. con decisione n. 5380/5098 del 16.07.98 per quanto contrasterebbe con l'art. 184 - c. 2 - dell'O.R.EE.LL.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e nel numero dei presenti.

3. In caso di parità di voti o quando non si è raggiunto il *quorum* richiesto, la proposta non è approvata; la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

4. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva, qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi almeno novanta giorni, salvo che la legge o gravi e giustificati motivi non impongano di derogare da tale termine.

5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti e il numero dei voti riportato da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

Capo VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 37

Modifiche al Regolamento

1. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; per l'adeguamento dello stesso all'evoluzione normativa il Consiglio provvede entro sessanta giorni.

L'art. 37 è stato censurato dal Co.Re.Co. con decisione n. 5380/5098 del 16.07.98 per quanto contrasta con l'art. 184 – c. 2 – dell'O.R.EE.LL.

Art. 38

Diffusione

1. Copia del presente regolamento viene consegnata ai Consiglieri comunali ed ai Funzionari responsabili dei servizi e segretari delle Commissioni; copia viene depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, a disposizione dei Consiglieri durante le riunioni.

2. Il Sindaco invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e agli enti ed istituzioni con i quali il Comune ha rapporti.

Art. 39

Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento, che entra in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.

2. Il presente regolamento viene inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 40

Commissioni consiliari

1. Le Commissioni elette ai sensi dell'art. 26 del regolamento adottato con delibera C.C. n. 9/96 decadono dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio, ai sensi del comma 3 dell'art. 8, prende atto delle designazioni dei Gruppi per la costituzione delle Commissioni permanenti.

L'art. 40 è stato soppresso con Delib. C.C. 123/99.